

**COLLEGIO DI BOLOGNA – DEC. N. 1138/2020 – PRES. MARINARI – REL. MARTINO**  
**Conto corrente bancario – trasferimento – asserito ritardo – penale di diritto privato**  
**– esclusione (d.lgs. n. 385/1993, art. 126 septiesdecies)**

***Nei casi di ritardo nel trasferimento di un conto corrente bancario non è applicabile la penale di diritto privato prevista per il conto di pagamento. La fattispecie è, pertanto, unicamente valutabile alla luce dell'eventuale inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sull'intermediario. (MDC)***

**FATTO**

Parte ricorrente, anche attraverso rinvio al reclamo, riferisce che:

- in data 01/03/2019 ha fatto richiesta di trasferimento del conto corrente presso un nuovo intermediario, con contestuale chiusura del rapporto in essere presso l'intermediario convenuto;
- con reclamo del 05/05/2019 ha lamentato che, nonostante fossero passati 66 giorni (anziché i 12 previsti dalla Banca d'Italia) e nonostante i solleciti effettuati, non era ancora in grado di disporre dei circa € 10.900,00 depositati sul conto;
- la banca ha risposto che il 6 marzo aveva comunicato la presenza di un dossier titoli collegato e quindi la causa dilatoria;
- tuttavia nei due mesi intercorsi tra la risposta della banca e la chiusura del conto effettuata a maggio, è stato per la ricorrente impossibile svolgere qualunque operazione sul conto corrente, risultando di fatto impossibilitata all'utilizzo del saldo, avendo già inviato il bancomat tagliato alla nuova banca, insieme alla richiesta di trasloco;
- si è quindi vista addebitare anche le spese di canone del conto per i due mesi in cui è stato inutilizzabile e ha dovuto sostenere i costi dell'imposta di bollo che non ci sarebbero stati in caso di chiusura tempestiva;
- nonostante le numerose chiamate al call center e le chat della banca, non gli è mai stata fornita una risposta concreta a tali problemi, fino all'invio del reclamo. Chiede quindi il rimborso dei costi addebitati dalla banca (bollo compreso) e l'indennizzo per la ritardata portabilità del conto, rimettendosi all'arbitro per la quantificazione.

L'intermediario eccepisce che:

- non vi è stato alcun ritardo nella chiusura del conto corrente tramite portabilità, stante la presenza di una causa dilatoria;
- in particolare, la richiesta di chiusura del conto tramite portabilità è pervenuta dal nuovo PSP in data 5/3/19, con data di efficacia 20/03/19; in data 6/3/19 è stata inviata, come previsto dall'art. 2, D.L. 3/15, una comunicazione relativa all'impossibilità di dar seguito alla richiesta di estinzione del conto corrente entro i termini previsti, per la presenza di cause dilatorie, dovute alla presenza di un dossier titoli con giacenza;
- la richiesta di portabilità è stata dunque lavorata come una richiesta di estinzione con presenza di dossier titoli con relativa giacenza, condizione questa che ha comportato tempi di lavorazione superiori ai 12 giorni previsti dalla normativa di riferimento dovuti alla necessità di reperire dalla ricorrente la documentazione necessaria alla vendita oppure al trasferimento dei titoli presso il nuovo PSP;
- tale documentazione è pervenuta in data 11/04/2019; il deposito titoli è stato quindi azzerato in data 23/04/2019; il bonifico della giacenza sulla new bank effettuato il

4/5/19; il conto corrente estinto il 14/5/19;

□ circa l'affermazione della ricorrente di non aver potuto accedere al saldo giacente, osserva che la ricorrente almeno sino alla data del 12/03/19 ha utilizzato il servizio di home banking; proprio in tale data veniva disposto un bonifico on line di € 939,76, ma non anche il trasferimento del suo saldo, il quale, seppure in assenza del servizio di home banking, sarebbe stato disponibile presso qualsiasi sportello della banca;

□ l'estinzione del conto corrente è avvenuta in 23 giorni lavorativi da quando è pervenuta la documentazione atta al trasferimento dei titoli: un tempo ragionevole per i casi in cui al conto corrente siano correlate pendenze di tale natura, considerato il fatto che non sussistevano più i termini stabiliti dalla normativa sulla portabilità (cfr. Coll. Roma, n. 14893/17); i tempi massimi di estinzione dei rapporti in cui sia presente anche un dossier titoli sono di 40 giorni lavorativi;

□ non appaiono quindi dovuti alcun indennizzo o rimborso.

Il ricorrente, in sede di repliche, precisa che:

□ il bonifico è stato effettivamente disposto in data 12/03/19; ciò, unitamente alla possibilità di accedere al conto, non le aveva fatto presagire quello che sarebbe accaduto successivamente, i.e. un sequestro di fatto delle somme disponibili;

□ mai in nessuna delle numerose comunicazioni intercorse con il call center della banca è stata fatta presente dagli operatori la possibilità di potersi recare allo sportello ed effettuare un bonifico;

□ la banca ha quindi incassato per i mesi successivi delle somme a titolo di canone per un servizio che di fatto non ha prestato.

In merito alla quantificazione del danno, segnala che le ore spese al telefono con il call center della banca senza che venisse fornita alcuna indicazione valida hanno causato un forte stress emotivo per il timore di non poter più disporre della giacenza in tempi ragionevoli e, quindi, di non riuscire a far fronte alle spese per un viaggio ed acquisti di mobili da effettuare da luglio in poi, addirittura con la prospettiva di doversi indebitare o rimandare gli acquisti.

In conclusione, parte ricorrente chiede *“il rimborso dei costi addebitati dalla banca (bollo compreso) e l'indennizzo per la ritardata portabilità del conto”, rimettendo(mi)si all'arbitro per la quantificazione”*.

Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

### **DIRITTO**

Nel corso della riunione del 5/11/2019, il Collegio ha disposto il rinvio dell'esame del ricorso ad altra seduta, preso atto che la decisione del medesimo implicava la valutazione di una questione già rimessa al Collegio di Coordinamento da parte del Collegio di Roma (ord. n. 25135/19).

Con decisione n. 26297/19, assunta nella seduta dell'11/12/2019, il Collegio di Coordinamento ha affermato il seguente principio di diritto:

*«Le diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento escludono l'applicabilità al primo della penale di diritto privato per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all'art. 126 – septiesdecies del Testo unico bancario».*

Preso atto dell'inapplicabilità dell'art. 126-septiesdecies TUB secondo quanto affermato da Coll. Coord. n. 26297/19, occorre unicamente valutare se il comportamento dell'intermediario possa essere qualificato, a fini risarcitori, come inadempiente rispetto agli obblighi di correttezza e buona fede su di esso gravanti, e se il risarcimento del danno asseritamente subito sia effettivamente dovuto.

Le richieste formulate dalla ricorrente ricomprendono infatti anche una richiesta di risarcimento del danno, considerato il complessivo tenore delle deduzioni, ove si

lamentano, tra l'altro, danni di natura non patrimoniale, e la circostanza che il ricorso è stato presentato senza assistenza.

La ricorrente lamenta in tal senso che il tempo necessario al trasferimento e contestuale chiusura del conto corrente è stato ben superiore a quello previsto dalla normativa applicabile; in particolare, contesta che è stata per un certo periodo di tempo nell'impossibilità di utilizzare il saldo del conto e che le sono stati addebitati, in ragione della mancata chiusura dello stesso, una serie di costi (i.e. canone e imposta di bollo), che sarebbero stati evitati se l'intermediario avesse tempestivamente agito.

L'intermediario, dal canto suo, afferma che il ritardo era giustificato, stante la presenza di una "causa dilatoria collegata al conto", costituita dalla presenza di un dossier titoli; ciò che ha comportato tempi di lavorazione superiori ai 12 giorni, dovuti alla necessità di ottenere dalla ricorrente la documentazione necessaria alla vendita o al trasferimento dei titoli. Sulla base della documentazione a disposizione e delle dichiarazioni delle parti, i fatti oggetto di controversia sembrano poter essere ricostruiti come segue:

- 1) il modulo con la richiesta di trasferimento, datato 1/3/2019, è stato trasmesso dall'intermediario terzo all'intermediario convenuto in data 5/3/19, tramite PEC;
- 2) con PEC del 6/3/2019, l'intermediario convenuto comunicava al nuovo PSP che non era possibile dar seguito alla richiesta nei termini previsti, stante la presenza di un dossier titoli con giacenza;
- 3) solo in data 11/4/2019, secondo quanto afferma l'intermediario, perveniva la documentazione atta al trasferimento dei titoli;
- 4) il bonifico della giacenza sulla new bank è stato effettuato il 4/5/19; il conto corrente estinto il 14/5/19.

Premessa la non applicabilità del termine di 12 giorni previsto dai precetti di cui all'art. 126 *septdecies* TUB, non pare, alla luce della sopra indicata scansione temporale, che si possa rimproverare all'Istituto un ritardo colpevole, a far data dalla ricezione della documentazione necessaria al trasferimento dei titoli.

Circa la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori, la ricorrente lamenta il forte stress emotivo per il timore di non poter più disporre della giacenza in tempi ragionevoli.

In argomento, si fa rinvio alla motivazione della decisione del Collegio di Coordinamento n. 1642/19, ove si è correttamente argomentato, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008, che sono palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità e che non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. In particolare, la S.C. ha esplicitamente affermato che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, dovendo essere disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento".

In conclusione, il ricorso non può essere accolto.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**